

Comune di Isola di Fondra

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.) FONDRA - FRAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/04/2022

INDICE

ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2	SOGGETTO GESTORE
ART. 3	CHIUSURA CON CARTELLO
ART. 4	CHIUSURA CON BARRIERA
ART. 5	ORDINANZA DI CHIUSURA
ART. 6	PUBBLICO TRANSITO
ART. 7	CATEGORIE DI SOGGETTI AUTORIZZABILI AL TRANSITO
ART. 8	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO
ART. 9	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO
ART. 10	OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRANSITO
ART. 11	REGISTRO PERMESSI
ART. 12	LIMITI DI TRANSITO
ART. 13	DIVIETO DI STRASCICO
ART. 14	ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO
ART. 15	POLIZZA FIDEJUSSORIA
ART. 16	MANUTENZIONE
ART. 17	CONVENZIONE
ART. 18	DANNI
ART. 19	INIZIATIVE DI VOLONTARIATO
ART. 20	ASPETTI TECNICO GESTIONALI
ART. 21	VIGILANZA
ART. 22	SANZIONI
ART. 23	VIDEO SORVEGLIANZA
ART. 24	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 –AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27 del 28/10/2004, della strada agro-silvo-pastorale di proprietà pubblica.

La classificazione è effettuata dalla Comunità Montana, ai sensi del comma 2 della Legge Regionale 10/98, sentiti i Comuni.

ART. 2 –SOGGETTO GESTORE

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale di Isola di Fondra, qui di seguito denominata semplicemente Gestore.

ART. 3- CHIUSURA CON CARTELLO

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all' art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 21 comma 3, della L.R. 27/04, ad eccezione dei mezzi autorizzati dal presente regolamento comunale. Il transito consentito è comunque effettuato sotto la piena ed esclusiva responsabilità di chi lo effettua, nelle condizioni di sicurezza e percorribilità da valutare al momento del transito da chi lo effettua, sollevando in ogni caso il Comune di Isola di Fondra, da qualsiasi responsabilità civile e penale in proposito.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore.

ART. 4- CHIUSURA CON BARRIERA

La strada agro-silvo-pastorale deve essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave e/o di eventuali altre tipologie di chiusura idonee.

Il titolare del permesso (**PASS**) ha l'obbligo:

- **di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;**
- **di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.**

ART. 5- ORDINANZA DI CHIUSURA

1. Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, lavori in corso ecc., dovrà tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari dei permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta negli stessi luoghi ove è posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

ART. 6- PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito ai mezzi motorizzati (ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli) sulla strada agro- silvo-pastorale, non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito, sottoposto, alla vigente normativa del Codice Stradale.

ART. 7- CATEGORIE DI SOGGETTI AUTORIZZABILI AL TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione è riservato alle categorie d'utenza di seguito elencate:

7.1 PERMESSI ANNUALI:

- A) Proprietari, comproprietari o affittuari di case e terreni. Gli affittuari delle abitazioni devono presentare regolare contratto di affitto.

7.2 PERMESSI TEMPORANEI:

- B) Soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- C) Alle ditte/artigiani (edili, elettro-tecniche, idrauliche, forestali, ecc.) che devono effettuare lavori autorizzati, ai tecnici che devono effettuare attività di rilievo e/o progettazione;
- D) Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardando la sua integrità;
- E) Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate allo sviluppo e alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
- F) Per altre determinate categorie di utenze il Gestore si riserva di valutare di volta in volta l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione ai soggetti autorizzati dal Sindaco esclusivamente per motivi particolari e comprovate necessità.

ART. 8- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione, in deroga al divieto di transito, deve essere presentata al Gestore. Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso.

ART. 9- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

1. L'autorizzazione viene rilasciata su apposita domanda presentata in Municipio dagli aventi diritto di cui all'art. 7. Tale autorizzazione ha validità annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per l'autorizzazione sarà rilasciato un tagliando adesivo da applicare sul mezzo autorizzato.
3. La rispondenza, alle norme, all'adeguatezza della classe di transitabilità e alle caratteristiche dei mezzi ammessi al transito previste dalla Direttiva Regionale delle strade agro-silvo-pastorali e dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione, rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

4. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.
5. Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Gestore l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.
6. L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere, in qualsiasi momento, l'autorizzazione per l'uso di un mezzo diverso da quelli autorizzati, per esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando il periodo in cui si intende usufruirne
7. Per casi particolari e comprovate eccezionali ragioni è facoltà del Sindaco rilasciare un'autorizzazione in deroga.
8. Copia dell'autorizzazione andrà trasmessa entro 10 giorni dal rilascio agli Organi di Vigilanza.

ART. 10- OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione comporta per i beneficiari la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento e l'obbligo di contribuire alla ordinaria funzionalità della strada e quindi i soggetti autorizzati al transito devono:

- **applicare sul vetro del veicolo il Pass adesivo rilasciato, in maniera ben visibile;**
- evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
 - eliminare dalla stessa ogni ostacolo al transito (sassi, rami e simili), ovvero segnalarne la presenza e mantenere disintasate canalette o altri manufatti di regimazione idraulica, mediante semplici operazioni di pulizia;
 - utilizzare esclusivamente mezzi: idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulle strade forestali in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285).

Nel caso di comportamenti non adeguati o nel caso in cui i soggetti autorizzati non collaborino a salvaguardare la funzionalità della strada, il Gestore potrà revocare i permessi rilasciati.

ART. 11- REGISTRO PERMESSI

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro, accessibile per la consultazione anche da parte degli Organi preposti, i permessi rilasciati con indicazione del soggetto autorizzato, del periodo di validità, dei mezzi autorizzati e dell'importo incassato.

ART. 12- LIMITI DI TRANSITO

1. Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 20 km/h.
2. In caso di condizioni avverse del manto stradale e/o meteorologiche (neve, ghiaccio, forte vento, ecc.) ove vi sia pericolo per l'incolumità, vige il divieto di transito lungo il tratto interessato.
3. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Mezzi	Carico ammissibile (q)	Larghezza minima (m)	Pendenza prevalente (%)	Pendenza massima cin fondo naturale (%)	Pendenza massima con fondo stabilizzato (%)	Raggio dei tornanti (m)
I	Autocarri	250	3,5 (**)	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	150	2,5 (**)	<12	14	20	8
III	Piccoli trattori (*)	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	14	>16	>25	<6

Art. 13 – DIVIETO DI STRASCICO

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

ART. 14- ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO

Sono esenti dalle limitazioni al transito sulle VASP, attenendosi alle norme di sicurezza i veicoli:

- del soggetto Gestore;
- dei dipendenti e tecnici incaricati dall'Amministrazione per esigenze di servizio documentate e connesse allo svolgimento delle loro funzioni;
- dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo della Comunità Montana Valle Brembana, del Parco delle Orobie Bergamasche, nonché dei mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo
- degli Agenti della Forza Pubblica, dei Carabinieri, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Venatorie Provinciali, delle Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza) della Protezione Civile.

ART. 15 – POLIZZA FIDEJUSSORIA

Sulle strade della VASP, per interventi di manutenzione straordinaria o necessità di servizi particolari (manutenzione impianti, trasporto animali, trasporto di legname o materiali, ecc.), è consentita la deroga al transito anche ad autocarri con carico superiore a 35 q.li, previa autorizzazione e presentazione di una polizza fideiussoria/cauzione a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) quantificata dal Gestore, subordinatamente al tipo, complessità e durata dei lavori. Ogni onere inerente e conseguente le opere di ripristino sono a totale ed esclusivo carico dell'utente autorizzato al transito.

ART. 16-MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria della strada agro-silvo-pastorale potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dell'apposito capitolo del bilancio comunale destinato alle miglierie boschive. E' facoltà del Gestore indire giornate di manutenzione sulla strada agro-silvo-pastorale oggetto del presente regolamento. La definizione delle tariffe per il transito avrà cadenza annuale e sarà di competenza della Giunta.

ART. 17- CONVENZIONE

In casi particolari il Gestore potrà stipulare una convenzione con i soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.

Art. 18- DANNI

Tutti quelli che utilizzano la strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettuerà le verifiche atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alle medesime, nonché la natura e l'entità del ripristino.

ART. 19- INIZIATIVE DI VOLONTARIATO

Il gestore può promuovere iniziative di volontariato a beneficio delle collettività, prevedendo di conseguenza, per i partecipanti, specifiche modalità di transito sulla VASP da stabilire.

ART. 20- ASPETTI TECNICO GESTIONALI

Il Gestore predispone la modulistica necessaria, nonché definisce le modalità operative e gestionali per la corretta applicazione del presente regolamento. Le spese necessarie alla gestione del presente regolamento (segnaletica, gestione permessi o altro) possono essere coperte con il fondo di cui all'art. 16.

ART. 21- VIGILANZA

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, di Polizia Provinciale, dei Carabinieri Forestali dello Stato e del Servizio di Vigilanza Ecologica sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

ART. 22- SANZIONI

Chiunque transita o sosta senza l'autorizzazione su una strada agro-silvo-pastorale è punito con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. n. 31/2008 con immediata interruzione del transito. Inoltre:

- Chiunque operi la contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati è punito con sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento di € 200,00 ed il ritiro dell'autorizzazione.
- Chiunque circoli in difformità all'autorizzazione di cui è titolare, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 100,00;
- Chiunque ometta di esporre il permesso di circolazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 50,00;
- Chiunque non rispetti la riconsegna chiave codificata al rinnovo e scadenza del permesso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria: €100,00;
- Chiunque non ottemperi all'obbligo di chiusura della sbarra è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria: €100,00;
- A chiunque riproduca la chiave del lucchetto sarà applicata una sanzione amministrativa di euro 200.

Il Gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione Pass al transito.

ART. 23 – VIDEO SORVEGLIANZA

L'accesso carrabile alla strada sarà oggetto di videosorveglianza disposta dal Comune nel rispetto delle normative legislative e del regolamento comunale di transito ai fini di registrare eventuali comportamenti difformi dal regolamento; non disponendo di figure comunali idonee alla sorveglianza i comportamenti difformi verranno comunicati ai Carabinieri territorialmente competenti.

ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, annulla e sostituisce ogni precedente normativa Comunale in materia di transito sulla strada agro-silvo-pastorale Fondra-Frazioni, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.